



Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

SERVIZI TECNICI

T5. Gare, Contratti, Legale

Via Nazionale, 182 – 09027 Serrenti

Tel. 070/91519229 Numero fax 0709159791

www.protocollo.serrenti@pec.comunas.it – Email: servsociale.serrenti@tiscali.it

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Allegato a Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n°1 (num. Gen. 2) del 20 gennaio 2012

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

- 1- Il Comune di Serrenti, indice un pubblico appalto per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, in osservanza della Determinazione del Servizio Sociale n. 2 del 20.01.2012, secondo le modalità e con riferimento ai criteri previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
- 2- Il servizio rientra tra quelli previsti dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006.
- 3- Gli interventi sono destinati alla generalità della popolazione, nuclei familiari in difficoltà, minori, adulti e anziani, residenti nel Comune di Serrenti, individuati dai Servizi Sociali oltreché nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia (Legge 328/2000, L.R. 23/2005).

Articolo 2

Finalità del Servizio

1. Il servizio, istituito in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005, è costituito dal complesso degli interventi di natura socio-assistenziale prestati al domicilio di nuclei familiari in difficoltà, minori, adulti e anziani.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona allo scopo di:
 - contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili e delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale favorendo il permanere nel loro contesto di vita;
 - promuovere la responsabilità della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essa;
 - contribuire insieme alle altre risorse presenti sul territorio ad elevare la qualità di vita delle persone e ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
 - svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici- psichici e sensoriali;
 - incentivare l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni di difficoltà;
 - garantire uguali opportunità di servizio ad ogni utente, indipendentemente dal luogo di residenza;
 - garantire interventi di assistenza domiciliare di qualità attraverso l'utilizzo di personale qualificato;
 - garantire un'adeguata qualità delle risposte assistenziali attraverso la qualificazione degli operatori ed una metodologia di lavoro per progetti personalizzati.

Articolo 3

Prestazioni previste

Saranno garantite le seguenti prestazioni:

- a) Cura completa della persona, sotto l'aspetto igienico-sanitario e sociale, nei casi di soggetti incapaci a provvedervi, per età o per ridotta autosufficienza. E' compreso l'espletamento di pratiche urgenti e necessarie a garantire migliori condizioni di vita all'utente, e in ogni caso è compreso l'apporto informativo e l'eventuale accompagnamento presso gli appositi servizi esistenti in loco e fuori dal territorio, in assenza di parenti o di loro impossibilità o reiterata mancanza di volontà;

- b) Accompagnamento presso presidi sanitari anche fuori sede, e assistenza in ospedale in caso di urgente necessità e/o assenza di parenti o altre persone disposte a provvedervi. La necessità e le modalità sono concordate con il referente del Servizio Sociale Comunale;
- c) Prevenzione delle piaghe da decubito, affiancamento nella somministrazione farmaci ed ogni altra prestazione a carattere sanitario che possa essere effettuata dall'operatore su rigorosa prescrizione e dettagliate indicazioni scritte dal medico di famiglia. E' esclusa la terapia iniettiva, fleboclisi, cateterizzazione, igiene e riposizionamento di strumentazione relativa a patologie specifiche (es. stomia) e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualifica e autorizzazione all'esercizio;
- d) Acquisto, preparazione e somministrazione pasti, ed eventuale fornitura degli stessi, qualora venisse istituito il servizio, quando l'assistito non possa provvedervi da sé e vi sia l'accertata impossibilità o reiterata mancanza di volontà dei parenti esistenti;
- e) Igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico, in assenza di parenti o quando manchi o sia insufficiente la loro collaborazione, se non vi può provvedere l'utente stesso. Il lavaggio della biancheria s'intende tramite elettrodomestico fornito dall'assistito o dai parenti, ove questo sia presente;
- f) Guida e coordinamento dell'organizzazione familiare sia sotto l'aspetto igienico-abitativo e personale, sia per un'oculata amministrazione delle risorse finanziarie, sia per la cura dei rapporti interpersonali, in particolare in presenza di minori. Tali prestazioni saranno effettuate in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, al quale compete l'esame della situazione, la predisposizione del piano d'intervento, il coordinamento e la costante verifica dello stesso. A tale scopo il Servizio Sociale predispone incontri periodici con gli operatori al fine di esaminare, valutare e verificare gli interventi e l'andamento del servizio. Gli operatori sono tenuti a partecipare agli incontri, tenendo in considerazione l'obbligo di riservatezza su tutti i casi seguiti;
- g) Organizzazione ed attuazione di attività socializzanti, culturali e/o sportive per anziani, disabili e minori nell'ambito delle ore stabilite nel presente capitolato e con la collaborazione e il coordinamento del Servizio Sociale Comunale;
- h) Accompagnamento dei minori portatori di handicap a scuola, alle attività e servizi organizzati dal Comune, qualora ci fosse l'impossibilità a farlo degli stessi genitori o parenti o altri volontari; questo intervento è previsto anche per minori con situazioni familiari di grave disagio;
- i) Attività di coinvolgimento degli assistiti e dei parenti presenti in loco per una migliore organizzazione ed esecuzione del servizio e per una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione dei parenti nella cura dell'assistito, collaborando per il raggiungimento di risultati ottimali;
- j) Servizio di consulenza e supervisione dei casi con studio e predisposizione dei piani personalizzati su ogni caso a cura dell'Assistente Sociale, nonché gestione dei progetti Ritornare a casa – Interventi immediati – casi di tutele e amministrazione di sostegno gestiti dal Comune. L'Assistente Sociale opererà in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Comunale che manterrà il coordinamento del Servizio.

Resta inteso che lo spirito dell'assistenza domiciliare deve essere quello di potenziare e stimolare le capacità residue dell'individuo, sotto tutti i versanti della vita quotidiana, con la finalità di coinvolgere e motivare l'utente alla partecipazione attiva alla gestione della propria vita. Infatti l'assistenza domiciliare deve essere vista come un momento di sostegno di una temporanea situazione di difficoltà, con la finalità di creare un nuovo equilibrio che porti la persona ad una forma di autonomia, evitandone la dipendenza dal servizio sociale. E' da specificare che per i casi di grave compromissione multiproblematica, gli obiettivi e la finalità appena esposti, assumono carattere relativo.

Articolo 4

Modalità tecnico-organizzative di svolgimento delle prestazioni

- 1- Gli operatori del soggetto affidatario del servizio collaborano con il Servizio Sociale del Comune.
- 2- Il Servizio Sociale Comunale ha il compito di:
 - accogliere la richiesta d'intervento;
 - individuare i bisogni e le risorse e predisporre con la persona ed il nucleo familiare il Progetto personalizzato, indicando gli scopi, le modalità, i giorni e la durata degli accessi domiciliari, insieme alle verifiche degli interventi domiciliari e del progetto complessivo;
- 3- Verranno individuate le eventuali integrazioni con altri operatori, familiari, volontari ecc. Sono da prevedere, quindi, incontri e visite domiciliari per la predisposizione del Progetto e le verifiche concordate con le famiglie e gli assistenti sociali competenti.

Il Servizio Sociale provvederà altresì al coordinamento dell'assistenza domiciliare e all'aggiornamento periodico dell'elenco degli assistiti, secondo il movimento di ammissione, rinuncia o cessazione in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, nonché alla richiesta di revisione periodica delle tabelle orarie secondo le mutate esigenze o per opportunità di turnazione degli operatori presso gli assistiti, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Servizio Sociale.
- 4- Le prestazioni di assistenza domiciliare possono essere erogate:
 - presso il domicilio dell'utente;

• in ambito esterno, anche in collaborazione con altre strutture e presidi sociali e sanitari del territorio, in relazione agli obiettivi del progetto;

5- la ditta aggiudicataria, nel caso in cui l'assistito usufruisca anche della Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), deve assicurare il necessario coordinamento con gli operatori dell'A.D.I.

6 – **ORARIO DI SERVIZIO E FESTIVITÀ** Il servizio di assistenza domiciliare dovrà essere garantito per 365 giorni all'anno compresi la domenica e i giorni festivi, per i quali verrà accordata una maggiorazione del compenso del 30%.

Le prestazioni dovranno essere erogate tra le ore 6,30 e le ore 21. Nel caso in cui ci fosse l'urgente necessità di intervenire oltre le ore 21, verrà applicata la tariffa prevista per l'orario festivo.

Qualora l'Amministrazione dovesse ravvisare la necessità di effettuare il servizio notturno, la Ditta appaltatrice è tenuta a fornire il servizio. Alla tariffa ordinaria verrà applicata la maggiorazione prevista dalla legge per il lavoro notturno.

Per particolari attività organizzate dall'Amm.ne, potrà essere previsto l'utilizzo in giorni festivi anche degli operatori adibiti all'assistenza domiciliare (esempio: somministrazione pasti caldi a domicilio).

L'organizzazione dei turni, anche durante congedi ordinari e straordinari, è compito della Ditta, che dovrà in ogni caso garantire all'utente le prestazioni stabilite e comunicare al Servizio Sociale il calendario dei turni per la necessaria approvazione.

Le prestazioni varieranno da un minimo di 15 ad un massimo di 60 minuti, al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l'abitazione della persona assistita. Resta inteso che verrà corrisposta la cifra riferita al tempo reale di erogazione del servizio.

7 – **INTERRUZIONE DEI SERVIZI** Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta come del Comune che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

8 – **TERRITORIALITÀ** Il Servizio di assistenza domiciliare si estende a tutto il territorio comunale e comprende eventuali spostamenti fuori sede per esigenze socio-sanitarie (esempio assistenza tutelare in ospedale, accompagnamento per visite mediche ecc).

Inoltre il Servizio di assistenza domiciliare potrà essere svolto, oltre che nel domicilio dell'utente, presso Centri diurni o residenziali presenti nel Comune.

9 – **URGENZE** Il servizio d'assistenza domiciliare comprende l'attività di pronto intervento in casi specifici e urgenti per i quali la Ditta affidataria dovrà assicurare, su segnalazione del Servizio Sociale, immediato intervento. In questo caso non sono previsti termini di preavviso.

10 – **REPERIBILITÀ DEL REFERENTE** La Ditta dovrà assicurare la reperibilità del referente nell'orario previsto per il servizio, al fine di poter procedere a dare avvio al servizio a seguito di segnalazioni urgenti. Nel caso in cui, per eventi straordinari ma prevedibili (esempio situazioni di minori a rischio, anziani in stato di solitudine, ecc.) ci fosse la necessità dell'intervento notturno, il referente dovrà assicurare la prestazione personalmente. Questa verrà retribuita con la tariffa prevista per il lavoro notturno. La Ditta dovrà inoltre indicare il recapito telefonico degli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

11 - **PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 ED INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE** Alla ditta aggiudicataria potrà essere affidata la gestione dei piani individualizzati ai sensi della legge 162/98, eventualmente finanziati dalla RAS per servizi di assistenza domiciliare. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il servizio di ulteriori ore senza nuova procedura di gara, agli stessi patti e condizioni dell'offerta presentata in gara, qualora ciò fosse necessario.

12 – **RIUNIONI D'EQUIPE** Gli operatori addetti all'assistenza domiciliare hanno l'obbligo di partecipare agli incontri d'équipe predisposti periodicamente dal Servizio Sociale per lo studio, la programmazione e la verifica delle situazioni e delle attività, miranti alla corretta gestione dei rapporti interpersonali con gli utenti che usufruiscono del servizio.

13 - **OBBLIGHI DEL PERSONALE** Gli operatori che espletano il servizio di cui trattasi per conto e nome della Ditta appaltatrice sono obbligati al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e i rapporti con l'Ente appaltatore. Essi sono altresì tenuti a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun caso sia di pregiudizio sotto gli aspetti psico – sociali alla persona seguita e all'Ente, e a segnalare tempestivamente qualsiasi rilevante variazione afferente i casi.

14 – **DIVIETI** E' fatto assoluto divieto al personale della Ditta richiedere compensi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e compresi negli orari di lavoro con lo stesso concordati.

15 – **SOSTITUZIONI** Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione definitiva o temporanea di quell'operatore che sia causa di grave disservizio

nell'espletamento delle sue mansioni o accertato malcontento da parte degli assistiti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito definitivamente o temporaneamente per altri motivi, la Ditta dovrà richiedere in forma scritta l'autorizzazione al Servizio Sociale per reintegrare il personale necessario con altri soci o lavoratori dipendenti, regolarmente assunti, in possesso del titolo professionale e con almeno pari esperienza lavorativa degli operatori designati per il servizio. Per ogni operatore che subentra la Ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale i dati anagrafici, il titolo di studio, le qualifiche ed il curriculum formativo e professionale.

Articolo 5 Personale

1 - Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate da operatori in possesso di un'adeguata formazione professionale, in particolare:

- qualifica di Assistente Domiciliare e dei servizi Tutelari. e/o di Operatore Socio-sanitario (O.S.S.) rilasciate da Enti di Formazione Professionale abilitati, tale da garantire la qualità degli interventi relativi alle caratteristiche degli utenti. Il personale dovrà risultare idoneo dal punto di vista psico-fisico alle mansioni da svolgere ed essere in possesso della patente di tipo B.
- Laurea in Servizio Sociale o in Scienze del servizio sociale o titoli equipollenti e iscrizione all'Albo Professionale, per la figura dell'Assistente Sociale.

2 - ogni operatore dovrà essere fornito delle adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, di indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori stessi.

3 - L'aggiudicatario si impegna a garantire l'aggiornamento del personale in servizio, attraverso corsi di formazione e di aggiornamento professionale, organizzati dalla Regione o direttamente dagli enti titolari degli interventi o dal soggetto affidatario.

4 - I partecipanti dovranno presentare l'elenco nominativo del personale che intendono impiegare nello svolgimento del servizio ed i relativi curriculum, che saranno oggetto di valutazione, in relazione soprattutto alla qualificazione professionale. Inoltre in caso di integrazione di nuovo personale, durante il periodo di validità della convenzione, occorrerà comunicare i relativi curriculum inviandoli all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Serrenti.

5- In caso di abbandono o di mancata effettuazione anche parziale del servizio o di gravi manchevolezze nello svolgimento del servizio oppure di comportamento scorretto nei confronti degli utenti il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale non idoneo.

6 - Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

7 - Le attività svolte dovranno essere registrate e documentate al fine di consentire un'adeguata verifica sia delle modalità d'intervento che delle fasi organizzative, in relazione agli obiettivi del progetto. Dovrà altresì essere mantenuto un rapporto di stretta collaborazione con l'assistente sociale referente del caso al quale far pervenire ogni modifica dovuta ad esigenze di servizio e/o espresse da parte dell'utente.

Articolo 6

Modalità, decorrenza e durata dell'appalto

1 - Il procedimento di affidamento del servizio, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs.vo n. 163/2006, non è soggetto alla disciplina del Codice, in quanto trattasi di servizi rientranti tra quelli esclusi di cui all'allegato II B dello stesso. Pertanto il Codice dei contratti potrà essere applicato alla presente procedura solo e soltanto in virtù di un espresso richiamo contenuto nel bando di gara, nel disciplinare o nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2 - La durata dell'appalto è fissata in anni uno ed avrà inizio dalla data di stipula del contratto.

Resta inteso che l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dovrà rimanere invariata per tutta la durata del servizio.

Articolo 7

Obblighi dell'aggiudicatario

1- L'aggiudicatario si impegna a:

- a tenere apposito registro con le precise prestazioni fornite ad ogni utente o nucleo familiare, l'orario giornaliero osservato e il nominativo del o degli operatori preposti. Copia di tale registro, firmata dal responsabile legale della Ditta e controfirmata dagli utenti che hanno beneficiato delle prestazioni o dai familiari che di loro hanno cura, dovrà essere allegata mensilmente alla fattura prodotta all'Amm.ne comunale, la quale sarà controfirmata per accettazione dal Coordinatore comunale Responsabile del procedimento;

- a presentare entro il 5° giorno di ogni mese, una sintetica scheda dei casi, su modulistica predisposta dal servizio sociale;
- a presentare entro il 5° giorno successivo ad ogni trimestre, una relazione trimestrale riassuntiva della situazione del servizio, comprensiva di analisi e critiche, suggerimenti e proposte a miglioramento dei servizi, su modulistica predisposta dal servizio sociale;
- a presentare mensilmente la turnazione di presenza giornaliera degli operatori presso gli utenti;
- ad attivare il servizio, su richiesta del Servizio Sociale, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione, salvo indicazioni diverse espresse dal Servizio sociale comunale;
- ad individuare un referente tra gli operatori del Servizio di assistenza domiciliare, su indicazione del Servizio sociale che ne valuterà l'adeguata professionalità. Questa figura fungerà da raccordo tra il Servizio Sociale e gli operatori, nonché tra il Servizio Sociale e gli utenti, con compiti specifici che verranno stabiliti dal Servizio Sociale. Pertanto gli operatori dovranno essere informati circa i compiti del referente, e rivolgersi esclusivamente a quest'ultimo per ogni informazione rilevante circa il servizio espletato presso il domicilio degli utenti. Il referente ha l'obbligo di comunicare qualsiasi segnalazione all'Assistente sociale coordinatore del servizio, il quale, se riterrà opportuno, convocherà l'operatore interessato al caso in esame;
- a fornire agli operatori tutti gli strumenti ed attrezzature necessari a garantire agli stessi la tutela dal rischio legato ad infortuni, sicurezza sul lavoro e malattie professionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- a provvedere ad adeguata formazione ed aggiornamento degli operatori (corsi professionali, corsi di qualificazione, giornate studio, seminari, consulenze con esperti, convegni, o quanto altro funzionale all'acquisizione ed al mantenimento di un'adeguata professionalità), in misura non inferiore ad almeno due corsi o seminari di formazione annuali per ogni operatore;
- a garantire che il referente (operatore domiciliare) in loco risponda alle urgenze;
- ad assicurare le necessarie sostituzioni degli operatori (in casi di malattie, ferie, permessi ecc.) e garantire la tempestiva comunicazione telefonica e scritta all'assistente sociale coordinatore, fornendo tutti i dati relativi all'operatore sostitutivo. Il servizio sociale professionale autorizzerà la sostituzione, previa valutazione dell'operatore proposto;
- a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore;
- a trasmettere e far pervenire al servizio sociale prima dell'inserimento a lavoro il curriculum professionale degli operatori inseriti nella gestione dei casi;
- a vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti;
- a trasmettere le relazioni di aggiornamento entro i tempi stabiliti;
- a garantire la riservatezza delle informazioni inerenti le persone che usufruiscono dei servizi, e di qualsiasi notizia di cui si venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
- a collaborare con le Istituzioni preposte (esempio Tribunale per i minorenni) qualora ne richiedessero il supporto;
- a collaborare con il Servizio Sociale professionale nella predisposizione di modifiche che si dovessero rendere necessarie, finalizzate al miglioramento dei servizi in termini di efficacia ed efficienza;
- a fornire su richiesta del Servizio sociale qualsiasi documentazione ritenuta necessaria, comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori incaricati al servizio e la relativa adeguata qualifica di attribuzione in riferimento al compito svolto, al quale deve seguire adeguata e congrua retribuzione. In caso di accertata inottemperanza, si procederà alla segnalazione agli enti competenti;
- a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori, alle persone o alle cose comunque provocati durante l'esecuzione del servizio, anche nei casi di accompagnamento dell'utenza presso i servizi territoriali, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- a contrarre specifica ed idonea polizza assicurativa per coprire ogni rischio derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente appalto. La polizza avrà effetto dal momento dell'attivazione del servizio.

La Ditta aggiudicataria, al termine dell'appalto del servizio, si obbliga ad assicurare un periodo di affiancamento ad altra eventuale Ditta vincitrice di appalto successivo, al fine di poter entrare in relazione con i casi (passaggio di consegne). Il Servizio Sociale comunale indicherà i tempi e le modalità di affiancamento.

Articolo 8

Responsabilità dell'aggiudicataria

1 - L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle

cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

2 - L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'Amministrazione aggiudicatrice, i terzi e i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione medesima, salvo gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di primarie società assicuratrici. Tale copertura dovrà prevedere anche l'estensione a danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa con massimali di importo non inferiore ad €.2.500.000,00 per ogni sinistro e di €. 2.500.000,00 per persona. Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l'aggiudicatario è tenuto a presentare a questa Amministrazione regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

3 - Analogamente la ditta aggiudicataria dovrà predisporre coperture assicurative per l'uso di automezzi propri, in particolare attivare la polizza Kasco.

4 - L'operatività delle coperture assicurative predette, non esonera l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Articolo 9 Scioperi e festività

1- Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi pubblico ed essenziale, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 146/1990, e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

Sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 146 del 12.6.1990 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia delle persone costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero l'aggiudicatario si impegna a garantire il personale necessario per l'espletamento dei servizi essenziali.

2 - In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con almeno 4 giorni di anticipo. Qualora si verificano cause di forza maggiore atte ad impedire il normale svolgimento del servizio, la ditta si impegnerà a garantire comunque un servizio sostitutivo che andrà preventivamente concordato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

Articolo 9 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

1- La ditta aggiudicataria, nella sua qualità di datore di lavoro, è tenuta all'osservanza della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008), nonché delle normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante.

2 - La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di assistenza domiciliare nelle modalità e luoghi come previsto dal presente capitolato, nonché del Piano d'Emergenza Unico ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento e ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta /valigetta di Pronto Soccorso.

3 - L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro cinque giorni precedenti l'avvio del servizio, le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:

- nominativo del Datore di Lavoro
- nominativo del Responsabile della Sicurezza e del rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
- nominativo del rappresentante dei lavoratori
- nominativo del Medico competente
- formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nei servizi oggetto dell'appalto
- mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- dotazioni di protezione individuale

- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

4 - In merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs 81/2008, si dà atto che nell'ambito del presente appalto non è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in quanto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore poiché il servizio di assistenza domiciliare si svolge in luoghi sottratti alla disponibilità del committente, pertanto gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Articolo 11

Rispetto del D. lgs 196/2003

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare:

- a) I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003.
- b) I dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio sono comunicati all'aggiudicataria dal Servizio Sociale Professionale del Comune.
- c) E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.
- d) L'Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili e come tali sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta. In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, l'aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento e si obbliga a sottoscrivere l'apposito formulario. A tale fine l'aggiudicataria indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del proprio incaricato in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza.

5- Il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed alle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logistiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.

6- il/i Responsabile/i e gli Incaricati nominati dall'aggiudicataria procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

- i dati trasmessi dall'Amministrazione e/o raccolti direttamente dalle famiglie degli utenti o di cui l'aggiudicataria sia venuta comunque a conoscenza nelle fasi di espletamento del servizio, debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e in particolare, si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt. 13, 23, 24, 17 e 20 del d.lgs. n. 196/2003.
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli assistiti, previa autorizzazione del titolare o, in caso d'urgenza, con successiva informativa del titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- l'aggiudicataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso sia con riferimento agli archivi cartacei che a quelli informatici utilizzando, a tale scopo, tutti i mezzi offerti dalla più moderna tecnologia;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione dei servizi oggetto di affidamento; a tal fine l'aggiudicataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento dei servizi, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna, né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'aggiudicataria trasmette apposita

dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento dei servizi o di cui comunque sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

7- L'Aggiudicatario si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

8- Si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

9- L'Aggiudicatario consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

10- Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Articolo 12

Quantificazione dei servizi e dei relativi costi

Nel servizio di assistenza domiciliare dovranno essere impiegati due diversi profili professionali:

- a) Assistente domiciliare e servizi tutelari/ Operatore Socio-Sanitario;
- b) Assistente Sociale.

Il numero delle ore complessive presunte previste per le predette figure professionali ammonta ad un totale massimo di 7.000 ore delle quali n. 1000 per il profilo professionale di Assistente Sociale. Il numero complessivo delle ore di servizio si intende presunto in quanto legato al reale fabbisogno di assistenza. Pertanto, in corso di esecuzione del contratto, sono possibili contrazioni od estensioni orarie.

L'importo a base d'asta dell'appalto è determinato sulla base delle seguenti voci:

- L'importo a base d'asta dell'appalto è determinato sulla base delle seguenti voci:

- assistente domiciliare qualificato e O.S.S.: € 18,00 orarie, comprensivi dell'IVA al 4% se dovuta, comprensive di ogni onere oltre alle maggiorazioni per festivi e/o notturno meglio precisate nel bando di gara;

- Assistente Sociale: € 24,00 orarie, comprensivi dell'IVA al 4% se dovuta, parimenti comprensive di ogni onere oltre alle maggiorazioni per festivi e/o notturno meglio precisate nel bando di gara.

L'importo complessivo presunto annuo dell'appalto, considerato un numero complessivo forfetario di ore 7.000 viene determinato in € 132.000,00 comprensivi dell'I.V.A al 4% se dovuta.

L'eventuale ribasso offerto dovrà essere formulato per l'importo complessivo sopraindicato. La percentuale di ribasso offerta verrà applicata per il calcolo dell'importo orario. Lo stesso ribasso verrà applicato alle maggiorazioni per lavoro festivo e/o notturno.

Articolo 13

Verifiche, Monitoraggio e Controlli del Committente

1- L'Ente appaltante, per il tramite dei Servizi Sociali comunali, effettua il controllo del corretto svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicatario e la conseguente segnalazione delle eventuali inadempienze, che verranno formalmente contestate all'aggiudicatario medesimo.

2- L'Ente si riserva la facoltà di eseguire nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

3- All'Ente appaltante compete il monitoraggio sull'andamento del servizio che potrà anche misurare la qualità percepita da parte dell'utente in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa.

A tal fine possono essere utilizzati fra gli altri, i seguenti strumenti:

a) griglia di indicatori di verifica, relativa alla correttezza dell'analisi e della pertinenza degli obiettivi e della qualità degli interventi;

b) questionario relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio.

Sono previste riunioni periodiche con i gestori del servizio promosse dal Servizio Sociale Comunale per la valutazione degli esiti del monitoraggio e per verificare la necessità di apportare correttivi migliorativi alle modalità di organizzazione del servizio.

3- La ditta deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l'utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell'utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio.

4- Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Referente, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.

5- Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate all'Impresa stessa. Qualora si verifichi la non corretta esecuzione, l'ente appaltante potrà diffidare l'Impresa aggiudicataria ad adempiere correttamente e, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvederanno in sua sostituzione, ponendo l'onere finanziario derivante a carico dell'aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

Articolo 14 Inadempienze e Penalità

1- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto aggiudicatario, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato, l'amministrazione applicherà al soggetto aggiudicatario una penale pari a:

Euro 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di mancato espletamento di ciascuna delle prestazioni indicate all'art. 3 del presente capitolato;

Euro 100,00 in caso di espletamento del servizio non conforme a ciascuna delle prestazioni indicate all'art. 3 del presente capitolato.

2- L'addebito degli importi relativi alle varie penalità verrà rilevato previo apposito reclamo scritto da parte della stazione appaltante, trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento, riportante la causa e la cifra da detrarre.

3- Le penalità saranno prelevate direttamente tramite decurtazione degli importi addebitati dalle fatture relative al periodo della contestazione.

4- Resta salva la facoltà della stazione appaltante, in caso di non attivazione dell'intervento o di disservizio procurato, di ricorrere ad altra impresa per l'effettuazione dell'intervento. In tal caso la spesa verrà posta a carico dell'aggiudicatario, fatta salva anche la possibilità di rivalsa per l'eventuale maggiore danno.

Art. 15 Fatturazione e Pagamenti

1- Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà a periodicità mensile sulla base di regolari fatture con rata posticipata pari all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta dovuto in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente reso.

2- Ogni fattura dovrà essere corredata da apposita modulistica indicante utenti, data e orari degli interventi effettuati, firmata dall'operatore e dal responsabile della ditta aggiudicataria e controfirmata dal referente del Servizio Sociale Comunale.

3- Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Serrenti ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'ente appaltante.

4- In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse ex art. 1284 codice civile. Gli interessi di mora avranno decorrenza dalla data della richiesta inoltrata dal creditore ma non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del contratto.

5- Ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 e dell'articolo 35, comma 34, del D.Lgs n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita dichiarazione), dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale (DURC), compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, e previa attestazione da parte dell'appaltatore di avere corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

6- La Cooperativa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche e integrazioni;

7- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – U.T.G. della Provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8- E' facoltà della Cooperativa aggiudicataria chiedere, a mezzo di semplice lettera spedita a corredo dell'offerta, o successivamente all'aggiudicazione, le modalità di pagamento, nonché indicare gli eventuali nominativi delle persone autorizzate a riscuotere i mandati.

Art. 16 Stipulazione del Contratto

1- La stipula del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il Responsabile del Servizio Sociale dell'Ente appaltante sottoscriverà il contratto con la ditta aggiudicataria.

2- L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la stazione appaltante può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, fatto salvo ogni danno subito.

3- Nel caso di cui al comma 2, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione a favore della ditta seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari; restano, inoltre, a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese relative alla procedura di affidamento e di gara per cui si è dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 17

Variazioni del Contratto

1- L'Amministrazione si riserva di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, nel limite del 20% (venti per cento), senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione.

2- Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

3- Il numero delle ore previste presuntivamente nel presente capitolato non è impegnativo per l'Ente appaltante, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non previamente prevedibili con certezza. Tuttavia, anche in relazione ad eventuali aumenti o diminuzioni del numero di ore, la ditta è obbligata ad effettuare il servizio al medesimo prezzo di aggiudicazione, mantenendo la qualità complessiva del servizio.

ART. 18

Divieto di subappalto e cessione a terzi

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Nel caso di fusione di società, l'Amministrazione potrà, ad insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto.

Per quel che concerne la cessione del credito vantato dall'aggiudicatario sull'Amministrazione, dovrà essere chiesto preventivamente il consenso dell'Amministrazione comunale appaltante.

Art. 19

Cauzione definitiva

1- La ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale presunto.

2- La stessa potrà essere costituita nei modi previsti dalle disposizioni vigenti anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito. In tal caso dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta entro 15 giorni a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.v.

3- Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione di cui all'art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, alla scadenza di cui all'art. 1957 c.c.

4- Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

5- La cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune nel caso di risoluzione in danno dell'Aggiudicataria.

Art. 20

Contratto e spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti alla stipula del contratto, compresi quelli tributari, saranno a carico della ditta appaltatrice.

Art. 21

Risoluzione del contratto

1- Il contratto può essere oggetto di risoluzione in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, quali ad esempio:

- il non rispetto degli impegni assunti;
- la perdurante e verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- l'accertata insufficienza o insussistenza delle attrezzature o dei beni di cui era stata concordata la piena disponibilità da parte dell'aggiudicatario;

La stazione appaltante procederà alla diffida entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

2- Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

- Cancellazione dell'aggiudicatario, se cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- messa in liquidazione dell'aggiudicatario;
- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- per motivi di pubblico interesse;
- impiego di personale non dipendente dell'aggiudicatario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto del servizio;

3- In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto del risarcimento di maggiori danni.

4- La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta all'aggiudicatario in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

5- L'aggiudicatario può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari.

6. In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 22

Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà, sarà competente il Foro di Cagliari con esclusione del collegio arbitrale.

Art. 23

Disposizioni finali

1- Per quanto non è espressamente previsto in questo capitolato, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di appalto di servizi.